



COMUNE DI BORGO VENETO

Provincia di Padova
Via Roma n. 67 – 35046 (PD)
C.F. e P.I. 05122030280

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 22 DEL 30-04-2020

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ESECUZIONE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE INCOLTA PER LA PREVENZIONE DI RISCHI PER L'IGIENE PUBBLICA

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile, il Sindaco SIGOLOTTO MICHELE

ORDINA

Premesso che:

- l'aumento delle temperature e le piogge del periodo primaverile comportano la ripresa della crescita vegetativa;
- la presenza di terreni incolti ed aree ricoperte da vegetazione spontanea può provocare problemi di igiene in quanto favorisce la proliferazione di ratti, insetti, parassiti ed animali nocivi di ogni genere e specie, quali i vettori del West Nile Virus (le zanzare *culex pipiens*) e la zecca dei colombi (*argas reflexus*);

Considerato che:

- nel territorio comunale è stata rilevata, nelle stagioni primaverili ed estive negli anni scorsi, la presenza di terreni incolti ed aree private per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione con la conseguente crescita non controllata di vegetazione spontanea;
- anche all'interno di zone residenziali è stata riscontrata la presenza di lotti ineditati o fabbricati in costruzione o non ancora ultimati, i cui proprietari o responsabili di cantiere non eseguono la dovuta pulizia ed il taglio della vegetazione infestante;
- analogamente, sono presenti aree private a confine con strade comunali o vicinali in cui la mancata regolazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale determina problemi di visibilità, con conseguente pericolo per la viabilità;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica, correlati alla proliferazione di animali nocivi presso terreni e/o aree incolti in genere o, comunque che possono rappresentare un pericolo per la popolazione;

Dato atto che tali circostanze producono altresì un danno all'immagine del territorio e che al fine di evitare inconvenienti di carattere igienico-sanitario, devono essere tenute sotto controllo, attuando una accurata pulizia delle aree incolte e dei lotti di terreno non ancora edificati, con particolare riguardo a quelle aree poste in prossimità di abitazioni;

Ritenuto pertanto necessario dover disporre in tempo utile l'adozione delle misure atte ad evitare o comunque attenuare i rischi predetti;

Dato atto che l'adozione della presente ordinanza riveste carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili;

Atteso che il ricorso a detto strumento giustifica l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art.7 della Legge 241/90, in quanto si riscontra la funzione di "urgenza qualificata" in relazione alle circostanze del caso in questione, anche in considerazione delle attuali disposizioni per il contenimento del COVID-19:

- Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020
- Ord. del Min. della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto, del 22/02/2020
- Decreto Legge 23/02/2020 n. 6
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020
- Decreto legge n. 9 del 2/3/2020
- Decreto legge n. 18 del 17/3/2020
- Decreto legge n. 19 del 25/3/2020
- Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale n. 38 del 04 aprile 2020 (punto 3)
- Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 (lett. q e r)
- Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale n. 43 del 27 aprile 2020 (punto 2)

Richiamata inoltre l'ordinanza a firma del Sindaco n.15 del 11/06/2019: "*interventi di pulizia manutenzione, disinfestazione e mitigazione della zanzara nei terreni privati incolti aree libere, lotti non ancora edificati, aree cortilive di immobili sfitti e/o in vendita scarpate e sommità arginali di canali e fossi, siepi e piante.*"

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ed, in particolare, l'articolo 50;

Vista la L. 241/90 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Regolamento d'igiene;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Dato atto che, essendo il presente provvedimento caratterizzato dalla straordinarietà e che le condizioni che ne motivano l'adozione sono ben delineate nella normativa di riferimento, previa informazione della Prefettura,

Visto in particolare l'art.7 della Legge n.241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica), non viene comunicato l'avvio del procedimento.

ORDINA

Di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti successivi, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso ENTRO E NON OLTRE IL QUINDICI (15) MAGGIO per l'ANNO 2020 ED ENTRO E NON OLTRE IL PRIMO (1) MAGGIO di ogni anno successivo, e successivamente, ogni qualvolta si renda necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale e per non pregiudicare l'incolumità e la salute pubblica:

- 1) Sfalcio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione del materiale da risulta nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle scarpate e nelle sommità arginali di fossi e canali;
- 2) Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- 3) Schermatura con adeguate reti a maglie sottili od altro mezzo idoneo le aperture permanenti (fori da vetri rotti, pertugi, ecc), vista l'attitudine dei colombi ad occupare soffitte, solai, e sottotetti che offrano riparo o luogo di nidificazione;
- 4) Installazione, ove possibile, di dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali ecc) onde impedire lo stazionamento dei piccioni;
- 5) Esecuzione di periodiche disinfestazioni per limitare la presenza di *argas reflexus* (zecca dei colombi) ed acari, che possono pungere l'uomo ed in particolare nel caso di ripulitura di zone a suo tempo colonizzate, la disinfestazione deve essere sempre effettuata;

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;

ORDINA INOLTRE

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

1. Attuare adeguati trattamenti di disinfestazione nelle proprie aree;
2. Comunicare le disposizioni dell'ordinanza ai propri condomini;
3. Provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

la presente ordinanza: è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Viene trasmessa per gli adempimenti di competenza:

- al Comando di Polizia Locale, al fine di verificare l'ottemperanza della presente ordinanza;
- all'Area 4^ "Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente" del Comune per le attività di supporto alle verifiche catastali e di proprietà;
- all'Area 3^ "Patrimonio-Lavori Pubblici- Sistemi Informatici" per individuare le ditte specializzate per l'esecuzione degli eventuali mirati di pulizia delle aree in sostituzione degli inadempienti, a supporto dell'Area di Polizia Locale che farà eseguire gli interventi.

Viene inoltre trasmessa per conoscenza a:

- Comando Stazione Carabinieri Borgo Veneto;
- Azienda ULSS N. 6 – Dipartimento di Prevenzione;
- Al Prefetto di Padova;

AVVERTE

- ai sensi gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 75,00 ad un massimo di € 500,00;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio del Comune;
- sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO

A handwritten signature in blue ink, written over the text "IL SINDACO".